



3



Riformulazione  
19.03 FRASSINI  
19.010 FASSINA

pag. 76

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:  
Art. 19-bis.

(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge è il prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento si provvede ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689



4



20.05 riformulazione

Pizzigani

pag. 73

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente: